



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 24.5.2006
COM(2006) 235 definitivo

2005/0042 B (COD)

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela politica
dei consumatori (2007-2013)**

**Aggiornamento in base all'accordo del 17 maggio 2006
sul quadro finanziario 2007-2013**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. PROCEDURA

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela dei consumatori 2007-2013 (COM/2005/115)

La proposta è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 13 aprile 2005.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere sulla proposta della Commissione il 14 febbraio 2006 (CESE 230/2006). Il Comitato delle regioni ha adottato un parere il 16 febbraio 2006 (CdR 149/2005).

Il 30 giugno 2005 la conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha proposto di dividere la proposta della Commissione e di fare redigere due relazioni distinte alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ed alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. In prima lettura il Parlamento europeo ha confermato la scissione del programma. Il 23 marzo 2006 il Parlamento europeo ha adottato 54 emendamenti riguardanti un programma di tutela dei consumatori.

2. FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

La proposta della Commissione rientra nelle prospettive finanziarie 2007-2013, sottorubrica 3B - Cittadinanza. L'accordo di compromesso raggiunto dal dialogo a tre all'inizio dell'aprile 2006 è assai meno ambizioso rispetto alla proposta iniziale della Commissione, la quale prevedeva, per quanto riguarda la tutela dei consumatori, di raddoppiare entro il 2013 la spesa rispetto ai livelli del 2006 e di triplicare la spesa relativa al programma di sanità pubblica.

Quanto alla politica dei consumatori, il finanziamento proposto dalla Commissione era stato considerato necessario per consolidare ed ampliare i settori d'intervento dell'attuale programma a favore dei consumatori (decisione n. 20/2004/CE), in particolare al fine di consolidare la normativa sviluppata finora, completare la revisione dell'acquis relativo alla politica dei consumatori e intensificare la cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme. Era inoltre necessario per espandere considerevolmente le attività comunitarie volte a sviluppare la base delle conoscenze, l'educazione dei consumatori e le capacità delle organizzazioni dei consumatori.

3. PROPOSTA RIVISTA DI UN PROGRAMMA IN MATERIA DI POLITICA DEI CONSUMATORI

Al fine di tener conto sia del pesante deficit del bilancio del programma, sia dei pareri formali espressi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale europeo, la Commissione ha deciso di modificare in misura sostanziale la sua proposta originaria e di presentare due proposte distinte relative ad un programma di

sanità pubblica e ad un programma in materia di politica dei consumatori. Tali proposte sono adeguate al bilancio ridotto.

La presente proposta riguarda una decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della politica dei consumatori per il periodo 2007-2013. Un documento politico distinto, sotto forma di una strategia in materia di politica dei consumatori 2007-2013, è previsto entro la fine del 2006.

4. CAMBIAMENTI PRINCIPALI RISPETTO ALLA PROPOSTA DEL 6 APRILE 2005 (COM/2005/115)

4.1. Ambito d'applicazione

La proposta istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della tutela dei consumatori. I riferimenti alla sanità pubblica e ad un approccio comune alla sanità pubblica ed alla tutela dei consumatori sono stati eliminati di conseguenza.

Tuttavia, alcuni elementi importanti dell'approccio comune, come una migliore comunicazione con i cittadini, l'integrazione delle questioni relative alla tutela dei consumatori in altre politiche e la cooperazione internazionale, sono stati inglobati nella nuova proposta. È stata inoltre mantenuta l'estensione del mandato dell'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica alla politica dei consumatori.

4.2. Scopi, obiettivi ed azioni (articolo 2 ed allegato 1 della proposta modificata)

Gli obiettivi in materia di tutela dei consumatori sono stati ridefiniti in modo più conciso e limitati a due:

- (1) assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando i dati e le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;
- (2) assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

Il numero delle azioni relative alla tutela dei consumatori è stato ridotto da 20 a 11. I principali cambiamenti possono essere riassunti nel modo seguente:

- Diverse azioni – per esempio quelle riguardanti la raccolta e la valutazione dei dati, l'applicazione efficace, il monitoraggio della trasposizione e dell'attuazione, l'informazione, i mezzi di ricorso e l'educazione – sono state riunite per garantire maggiore coerenza e per tener conto delle possibilità più limitate.
- Le azioni riguardanti progetti specifici a favore delle organizzazioni dei consumatori sono state soppresse, ma è stato rinforzato lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni dei consumatori attraverso la formazione.

- Non vi è più il riferimento alla rappresentanza degli interessi dei consumatori presso gli organismi internazionali di normalizzazione. Tali interessi continueranno a essere promossi attraverso il programma di lavoro delle organizzazioni europee di normalizzazione. Sono previste anche azioni riguardanti la cooperazione con i paesi terzi per garantire l'esecuzione delle norme.
- Alcune delle azioni comuni in materia di salute e tutela dei consumatori previste dalla proposta originaria, per esempio quelle sull'informazione, sono state riprese nel programma di tutela dei consumatori.

Questo programma prevede un elenco di azioni dal quale ogni anno saranno scelte iniziative specifiche attraverso il programma di lavoro.

4.3. Metodi di attuazione, compreso il comitato del programma (articoli da 3 a 5, 8 e 9 ed allegato 2 della proposta modificata)

Le disposizioni sui contributi finanziari della Comunità, in particolare quelle relative ai massimali ed ai beneficiari, sono state riformulate in linea con il parere del Parlamento europeo e con l'attuale programma a favore dei consumatori (decisione n. 20/2004/CE) e tengono conto dei cambiamenti in alcune delle azioni (soppressione dei progetti specifici; introduzione di nuove azioni).

Come avviene già adesso, i provvedimenti necessari per attuare le seguenti misure saranno adottati conformemente alla procedura consultiva: programma di lavoro annuale e disposizioni per attuare azioni congiunte con gli Stati membri.

Viene prestata particolare attenzione agli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 ed ai futuri Stati membri, al fine di prendere meglio in considerazione la loro tradizione meno lunga in materia di politica dei consumatori. Conformemente a quanto auspicato dal Parlamento europeo, è stato aggiunto un riferimento specifico alle azioni a beneficio dei consumatori di questi paesi (concetto di utilità eccezionale).

4.4. Finanziamento (articolo 6)

Il finanziamento del programma è allineato al risultato delle prospettive finanziarie 2007-2013. La parte relativa ai consumatori della proposta congiunta ammontava approssimativamente a 234 milioni di euro. La proposta relativa ai consumatori, in linea con il risultato dei negoziati sulle prospettive finanziarie, riguarda un importo di 156,8 milioni di euro (prezzi correnti), compreso il contributo dei consumatori alla gestione dell'agenzia esecutiva.

Proposta modificata di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di salute e tutela politica dei consumatori (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare ~~gli articoli 152 e l'articolo 153,~~

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità può contribuire alla protezione della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei cittadini tramite azioni nel campo della ~~salute pubblica e della tutela dei consumatori.~~
- (2) Di conseguenza è opportuno istituire un programma d'azione comunitaria nel campo della ~~salute e della tutela~~ **politica** dei consumatori, che sostituisca ~~la decisione 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2002 che adotta un programma di azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008)⁵ e la decisione 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007⁶. Tali decisioni devono Tale decisione deve quindi essere ~~abrogate~~ **abrogata**.~~

¹ GU C, pag.

² **GU C 88 dell'11.4.2006, pag. 1.**

³ GU C, pag.

⁴ GU C, pag.

⁵ GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

⁶ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 786/2004/CE (**GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7.**)

- (3) ~~Nel conservare gli elementi essenziali e le specificità delle azioni in campo sanitario e della tutela dei consumatori, un programma integrato unico deve contribuire ad accrescere al massimo le sinergie tra obiettivi e l'efficacia nell'amministrare le azioni condotte in tali settori. Riunire le attività che interessano la salute e la tutela dei consumatori in un programma unico deve servire al conseguimento di obiettivi comuni, quali la protezione dei cittadini contro i rischi e le minacce, e ad aumentare la loro capacità di decidere con cognizione di causa, nel proprio interesse, e a sfruttare l'opportunità in tal senso, nonché a sostenere l'integrazione degli obiettivi relativi alla salute e al consumo in tutte le politiche e attività comunitarie. La messa in comune di strutture e dispositivi amministrativi deve consentire una più efficace attuazione del programma e contribuire allo sfruttamento ottimale dei mezzi comunitari disponibili finalizzati alla tutela della salute e dei consumatori.~~
- (4) ~~Le politiche in materia di salute e di tutela dei consumatori perseguono obiettivi comuni attinenti alla protezione contro i rischi, al miglioramento della capacità decisionale dei cittadini e all'integrazione delle preoccupazioni relative alla salute e alla tutela dei consumatori in tutte le politiche comunitarie; essi hanno in comune inoltre strumenti quali la comunicazione, il potenziamento delle capacità della società civile in relazione alla salute e alla tutela dei consumatori, nonché la promozione della cooperazione internazionale in tali campi. Questioni quali l'alimentazione e l'obesità, il tabacco ed altre scelte riguardo al consumo che influiscono sulla salute sono esempi di questioni trasversali che interessano sia quest'ultima sia la tutela dei consumatori. Associando tali obiettivi e strumenti comuni sarà possibile condurre con maggiore efficacia ed efficienza le attività attinenti sia alla salute che alla protezione dei consumatori. Inoltre, ciascuno di questi due settori si distingue per obiettivi particolari che vanno perseguiti tramite azioni e strumenti propri a ciascuno di essi.~~
- (35) **Occorre dare la massima priorità all'integrazione degli interessi dei consumatori in tutte le politiche comunitarie, conformemente all'articolo 153 del trattato, così come agli obiettivi in materia di politica dei consumatori posti da tale programma.** Il coordinamento con altre politiche ed altri programmi comunitari costituisce un elemento essenziale dell'obiettivo comune consistente nell'integrare le politiche della salute e della tutela **affinché gli interessi** dei consumatori **siano pienamente presi in considerazione** nelle restanti politiche. Allo scopo di favorire le sinergie e di evitare doppi impieghi, ~~saranno utilizzati in maniera appropriata altri fondi e programmi comunitari; tra questi i programmi quadro comunitari di ricerca e i loro risultati, i fondi strutturali e il programma statistico comunitario~~ **dovrebbero prevedere un sostegno finanziario per l'integrazione degli interessi dei consumatori nei loro rispettivi campi.**
- (46) È nell'interesse generale dell'Unione europea che la salute e la sicurezza **dei servizi e dei prodotti non alimentari**, e gli interessi economici dei cittadini, nonché gli interessi dei consumatori nel quadro dell'elaborazione delle norme relative a prodotti e servizi, siano difesi a livello comunitario. ~~La realizzazione degli obiettivi chiave del programma può dipendere anche dall'esistenza di reti specializzate che richiedono a loro volta la partecipazione finanziaria della Comunità per poter svilupparsi e funzionare. Dato il carattere particolare degli organismi interessati, e in casi di utilità eccezionale, il rinnovo del sostegno comunitario al funzionamento di tali organismi non deve essere assoggettato al principio della riduzione progressiva dell'aiuto comunitario.~~

- (57) ~~L'attuazione del programma deve basarsi sulle azioni e sui dispositivi strutturali già esistenti nel campo della sanità pubblica e della protezione dei consumatori; tra questi l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica creata dalla decisione 2004/858/CE della Commissione⁷. Per l'attuazione del programma è necessario cooperare intensamente con gli organismi e le agenzie interessate, in particolare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito dal regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. **L'agenzia esecutiva esistente, creata per il programma di sanità pubblica, dovrebbe fornire assistenza nell'attuazione del nuovo programma per i consumatori qui proposto. Per aumentare l'efficienza in termini di costi e sfruttare le economie di scala, la stessa agenzia potrebbe fornire assistenza, oltre che nell'attuazione del programma per i consumatori, anche nell'attuazione di misure di formazione in materia di sicurezza alimentare. La Commissione prevede di modificare di conseguenza la sua decisione del 15 dicembre 2004 che istituisce l'agenzia esecutiva.**~~
- (68) Occorre adottare le misure necessarie all'applicazione della presente decisione in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁹, rispettando il bisogno di trasparenza e assicurando un ragionevole equilibrio tra i diversi obiettivi del programma.
- (7) **L'attuazione del programma dovrebbe tener conto del fatto che il mercato interno non funzionerà correttamente se i consumatori sono protetti in alcuni Stati membri meno bene che in altri. Pertanto, il programma dovrebbe prestare particolare attenzione alla tutela dei consumatori ed alla loro consapevolezza negli Stati membri che hanno aderito a partire dal 1° maggio 2004, in modo da assicurare parità di condizioni per tutti gli Stati membri dell'Unione europea.**
- (89) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede la cooperazione ~~nei campi della sanità pubblica e nel campo della tutela dei consumatori tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che fanno parte dello Spazio economico europeo (paesi AELS/SEE), dall'altro. Occorre inoltre adottare disposizioni affinché altri paesi, in particolare i paesi limitrofi, i paesi che hanno presentato domanda di adesione, che sono candidati all'adesione o aderenti alla Comunità, possano partecipare al programma, tenendo conto in particolare delle potenziali minacce per la salute, emergenti in altri paesi, che possano avere un impatto sul territorio comunitario.~~
- (910) ~~Occorre facilitare l'instaurarsi di relazioni appropriate con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultimo. **Nel contesto dell'attuazione del programma, andrebbe incoraggiata la cooperazione con i paesi terzi che non vi partecipano,** tenendo conto di eventuali accordi in materia conclusi tra tali paesi e la Comunità. Di conseguenza, i paesi terzi possono realizzare attività complementari a quelle finanziate nel quadro del~~

⁷ GU L 369 del 16.12.2004, pag. 73.

⁸ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

⁹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

programma in ambiti di interesse comune, senza che ciò implichi tuttavia un sostegno finanziario a titolo del programma.

- (11) ~~È opportuno, inoltre, sviluppare la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, tra le quali l'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in vista dell'attuazione del programma, puntando alla massima efficacia e al massimo rendimento delle misure attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori sul piano sia comunitario che internazionale, tenendo conto delle capacità e dei ruoli particolari delle diverse organizzazioni.~~
- (~~11~~2) ~~Onde accrescere~~ **Occorre che** il valore e l'impatto **delle misure prese nell'ambito** del programma, ~~occorre che le misure intraprese siano oggetto di un monitoraggio regolare e di valutazioni periodiche~~ **monitorati e valutati regolarmente**, e comprese delle valutazioni esterne **anche da valutatori esterni** indipendenti. **Al fine di valutare la politica dei consumatori, occorre, per quanto possibile, formulare obiettivi misurabili e sviluppare indicatori validi.**
- (~~12~~3) Dal momento che gli obiettivi dell'azione prevista nel campo della salute e della tutela dei consumatori non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche in gioco e che tali obiettivi possono essere meglio realizzati a livello comunitario, ~~in quanto l'azione comunitaria può risultare più incisiva ed efficace di altre solo nazionali quando si tratta di proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini, la Comunità può adottare misure in applicazione del principio della sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato.~~ **In effetti, l'azione comunitaria può risultare potenzialmente più incisiva ed efficace di azioni solo nazionali quando si tratta di proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei cittadini.** In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, la presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.
- (~~13~~4) La Commissione deve garantire una transizione appropriata al programma in oggetto che sostituisce i due programmi attuali, in particolare per quanto riguarda la proroga delle misure pluriennali e il mantenimento delle strutture di appoggio sul piano amministrativo, quale l'Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica, **È opportuno garantire una transizione dal programma precedente al nuovo programma che lo sostituisce, in particolare per quanto riguarda la continuazione delle misure pluriennali e la valutazione tanto dei successi del programma precedente quanto di settori che meritano maggiore attenzione. Se necessario, dal 1° gennaio 2014 l'assistenza tecnica ed amministrativa assicurerà la gestione di azioni non ancora portate a termine entro la fine del 2013,**

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma

La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria nel campo della salute e della tutela **politica** dei consumatori, relativo al periodo 1° gennaio 2007 — **compreso tra il giorno d'entrata in vigore della presente decisione ed il** 31 dicembre 2013 (in appresso "il programma").

Articolo 2

Scopo ed obiettivi

1. **Lo scopo del presente programma sarà realizzato attraverso una combinazione di azioni scelte tra quelle figuranti nell'elenco di azioni e di strumenti di cui all'allegato 1 della presente decisione, secondo le esigenze.**

~~2.1.~~ Il programma integra ~~e~~, appoggia **e controlla** la politica degli Stati membri e contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini **consumatori** e alla difesa dei loro interessi economici; **il programma contribuisce inoltre alla promozione del diritto dei consumatori all'informazione, all'educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi.**

~~3.2.~~ Lo scopo previsto al paragrafo ~~1~~**2** è perseguito tramite la realizzazione di **dei seguenti** obiettivi comuni, nonché di obiettivi specifici relativi alla salute e alla tutela dei consumatori, **che saranno raggiunti attraverso le azioni e gli strumenti di cui all'allegato 1 della presente decisione:**

a) assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando i dati e le consoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori;

b) assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

~~(a)~~ Gli obiettivi comuni relativi alla salute e alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 1 della presente decisione sono i seguenti:

~~— proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo del singolo;~~

~~— accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori;~~

~~— integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori.~~

~~(b)~~ Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 2 della presente decisione sono i seguenti:

~~— proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;~~

- ~~— incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano;~~
 - ~~— contribuire a ridurre l'incidenza delle grandi malattie;~~
 - ~~— migliorare l'efficacia e il funzionamento dei sistemi sanitari.~~
- (e) ~~Gli obiettivi specifici relativi alla tutela dei consumatori da perseguire tramite le azioni e gli strumenti indicati nell'allegato 3 della presente decisione sono i seguenti:~~
- ~~— approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;~~
 - ~~— regolamentare meglio la protezione dei consumatori;~~
 - ~~— migliorare l'esecuzione della legislazione, il monitoraggio e i mezzi di ricorso;~~
 - ~~— migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.~~

Articolo 3

Modalità di attuazione

1. Le azioni intese a perseguire gli scopi e gli obiettivi enunciati all'articolo 2 si servono di tutti i metodi di attuazione appropriati disponibili, tra cui in particolare:
 - (a) l'attuazione diretta o indiretta, su base centralizzata, ad opera della Commissione;
 - (b) ~~la gestione congiunta con le organizzazioni internazionali.~~

Articolo 4

Contributo finanziario

- 1.2. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), il **II** contributo finanziario della Comunità non supera le seguenti soglie:
 - a) ~~il 60% del costo delle azioni destinate a favorire la realizzazione di un obiettivo proprio di una politica comunitaria nel campo della salute e della tutela dei consumatori, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario non supererà l'80% dei costi e **il 50% dei costi delle azioni finanziate congiuntamente dalla Comunità e da uno o più Stati membri, o dalla Comunità e dalle autorità competenti dei paesi terzi partecipanti a norma dell'articolo 10, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 70%;**~~
 - b) **l'85% dei costi delle azioni intese a sviluppare corsi di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori;**

b~~c~~) il ~~60~~ **50%** delle spese di funzionamento **delle organizzazioni europee dei consumatori**; di un organismo che persegua uno scopo di interesse generale europeo, qualora tale aiuto si riveli necessario per rappresentare a livello comunitario gli interessi dei cittadini in tema di salute o di consumo, o per realizzare gli obiettivi chiave del programma, salvo in casi di utilità eccezionale, per i quali il contributo comunitario potrà arrivare fino al 95% delle spese sostenute. Il rinnovo di tale partecipazione finanziaria può derogare al principio di riduzione progressiva.

d) **il 95% delle spese di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.**

3. ~~Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera a), la partecipazione finanziaria della Comunità, laddove la natura dell'obiettivo da raggiungere lo giustifichi, può comportare un finanziamento congiunto da parte di questa e di uno o più Stati membri o da parte della Comunità e delle autorità competenti di altri paesi partecipanti. In tal caso, la partecipazione comunitaria non supera il 50%, salvo in casi di utilità eccezionale, in cui essa non supera il 70% dei costi. Tale contributo comunitario può essere accordato ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato dallo Stato membro o dall'autorità competente interessata, riconosciuta dalla Commissione.~~

2. Il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di:

a) **Borse di studio per la mobilità individuale di insegnanti e di studenti. La gestione di queste borse può essere affidata alle agenzie nazionali Erasmus del programma di apprendimento permanente.**

b) **Indennità di viaggio e di soggiorno per lo scambio di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme.**

3. I criteri per valutare quando ricorra un caso di utilità eccezionale ai sensi del paragrafo 1, lettera a), saranno stabiliti in anticipo nel piano di lavoro annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a). Le azioni proposte conformemente a questi criteri dovrebbero giovare, in particolare, ai consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004.

4. Il rinnovo dei contributi finanziari di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), è esentato dal principio di riduzione progressiva.

4.5. Ai fini di cui al paragrafo **ai paragrafi 1, lettera a), e 2,** il contributo finanziario della Comunità può assumere inoltre la forma di un aiuto forfettario **o di un finanziamento a tasso fisso** qualora ciò sia compatibile con la natura delle azioni interessate **quali definite nel piano di lavoro annuale di cui all'articolo 9.** Le soglie massime indicate ai paragrafi 2 e 3 **di cui sopra** non si applicano ai contributi finanziari di tal sorta **previsti dal paragrafo 1, anche se il cofinanziamento rimane necessario.** I criteri di selezione, di controllo e di valutazione di tali azioni sono da adeguare di conseguenza.

Articolo 5

Beneficiari

Una definizione di beneficiari dei contributi finanziari di cui all'articolo 4 è fornita nell'allegato 2 della presente decisione.

Articolo 4

Attuazione del programma

La Commissione assicura l'attuazione del programma conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 7.

*Articolo 6*⁵

Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo indicato all'articolo 1 è pari a 4.203 **156,8** milioni di EUR¹⁰.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 7

Assistenza tecnica ed amministrativa

- 1. La dotazione finanziaria del presente programma può coprire anche le spese attinenti ad attività preparatorie, di monitoraggio, di controllo, di audit e di valutazione direttamente richieste per la gestione del programma e per la realizzazione dei suoi obiettivi, in particolare le spese relative a studi, riunioni, azioni informative, pubblicazioni, reti informatiche per lo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica ed amministrativa che la Commissione può decidere di affrontare per la gestione del programma.**
- 2. Essa può anche coprire le spese di assistenza tecnica ed amministrativa necessarie per assicurare la transizione al presente programma dalle misure adottate a norma della decisione n. 20/2004/CE. Se necessario, dopo il 2013 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti per coprire queste spese e per consentire la gestione delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2013.**

*Articolo 8*⁶

Comitato

¹⁰ 138,8 milioni di EUR a prezzi 2004.

1. La Commissione è assistita da un comitato (in appresso “il comitato”).
- ~~2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della medesima. Il periodo previsto dall’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.~~
32. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell’articolo 8 della medesima.
43. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 97

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione relativamente alle questioni citate in appresso sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo ~~6~~ 8, paragrafo 2:
 - a) il piano di lavoro annuo per la messa in opera del programma, che definisce:
 - le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, ivi compresa la ripartizione delle risorse **finanziarie** e i criteri pertinenti;
 - **i criteri di selezione e di assegnazione e i criteri di determinazione della percentuale del contributo finanziario della Comunità,**
 - **la misura in cui i contributi assumeranno la forma di aiuti forfettari e di finanziamenti a tasso fisso,**
 - **il calendario previsto delle gare d’appalto, delle azioni congiunte e degli inviti a presentare proposte;**
 - b) ~~le modalità di valutazione del programma conformemente all’articolo 10~~ **le disposizioni, compresi i criteri di selezione e di assegnazione, per l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a).**
22. La Commissione adotta tutte le altre misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione. Esse sono notificate al comitato.

Articolo 108

Partecipazione di paesi terzi

Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

- a) paesi dell’AELS/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo, e

- b) paesi terzi, in particolare i paesi europei ~~limitrofi~~ **oggetto della politica europea di vicinato**, quelli che hanno presentato domanda di adesione, i candidati all'adesione e i paesi in via di adesione all'Unione, nonché i paesi dei Balcani occidentali inclusi nel processo di stabilizzazione e di associazione, conformemente alle condizioni definite nei diversi accordi bilaterali o multilaterali che fissano i principi generali della partecipazione di tali paesi ai programmi comunitari.

Articolo 9

Cooperazione internazionale

~~Durante l'attuazione del programma sono incoraggiate le relazioni con i paesi terzi non partecipanti e con le organizzazioni internazionali interessate.~~

Articolo ~~11~~10

Monitoraggio, valutazione e divulgazione dei risultati

1. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, segue la realizzazione delle azioni del programma alla luce delle sue finalità. Essa rende conto al comitato **di cui all'articolo 8** e tiene informato il Consiglio e il Parlamento.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni sull'attuazione e l'impatto del presente programma.
3. La Commissione fa sì che il programma venga valutato dopo tre anni dal suo inizio, nonché quando è giunto a termine. La Commissione comunica le relative conclusioni, corredate delle sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4. ~~La Commissione rende pubblici i risultati delle azioni condotte conformemente alla presente decisione e provvede alla loro diffusione.~~

Articolo ~~12~~11

Abrogazione

~~Le~~ decisioni ~~1786/2002/CE e 20/2004/CE~~ sono ~~è~~ abrogate **a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.**

Articolo 12

Misure transitorie

~~La Commissione adotta tutte le misure necessarie per assicurare la transizione dalle misure adottate in virtù delle decisioni 1786/2002/CE e 20/2004/CE a quelle da attuarsi nel quadro del presente programma.~~

Articolo 13

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

~~ALLEGATO 1~~
~~Rafforzare le sinergie tramite azioni e strumenti comuni~~

~~Obiettivi~~

- ~~1. Proteggere i cittadini contro i rischi e le minacce che sfuggono al controllo dell'individuo (ad esempio, le minacce per la salute che interessano l'intera società, i prodotti pericolosi, le pratiche commerciali sleali).~~
- ~~2. Accrescere la capacità dei cittadini di decidere al meglio riguardo alla loro salute e ai loro interessi in quanto consumatori.~~
- ~~3. Integrare nelle altre politiche comunitarie gli obiettivi della politica in materia di salute e di tutela dei consumatori.~~

~~Azioni e strumenti~~

- ~~1. Migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla salute e alla tutela dei consumatori~~
 - ~~1.1. Campagne di sensibilizzazione.~~
 - ~~1.2. Indagini.~~
 - ~~1.3. Conferenze, seminari, riunioni di esperti e delle parti interessate.~~
 - ~~1.4. Pubblicazioni riguardanti tematiche d'interesse per la politica nel campo della sanità e della tutela dei consumatori.~~
 - ~~1.5. Comunicazione di informazioni on line.~~
 - ~~1.6. Creazione e utilizzo di punti di informazione.~~
- ~~2. Accrescere la partecipazione della società civile e delle parti interessate all'elaborazione della politica in tema di salute e di tutela dei consumatori.~~
 - ~~2.1. Promozione e rafforzamento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di tutela della salute su scala comunitaria.~~
 - ~~2.2. Formazione e consolidamento delle competenze delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di tutela della salute.~~
 - ~~2.3. Costituzione di reti di organizzazioni non governative dei consumatori e di tutela della salute e di altre parti interessate.~~
 - ~~2.4. Potenziamento degli organismi e dei meccanismi di consultazione su scala comunitaria.~~
- ~~3. Messa a punto di un approccio comune per integrare le questioni in tema di salute e di tutela dei consumatori nelle altre politiche comunitarie~~

- ~~3.1. Elaborazione e applicazione di metodi di valutazione dell'impatto delle politiche e delle attività comunitarie sulla salute pubblica e sugli interessi dei consumatori.~~
- ~~3.2. Scambio delle migliori pratiche con gli Stati membri in materia di politiche nazionali.~~
- ~~3.3. Studi d'impatto di altre politiche sulla salute e sulla protezione dei consumatori.~~
- ~~4. Promuovere la cooperazione internazionale nel campo della salute e della protezione dei consumatori~~
 - ~~4.1. Cooperazione con le organizzazioni internazionali.~~
 - ~~4.2. Cooperazione con i paesi terzi non partecipanti al programma.~~
 - ~~4.3. Incoraggiamento del dialogo con le associazioni dei consumatori e in campo sanitario.~~
- ~~5. Migliorare l'individuazione precoce, la valutazione e la comunicazione dei rischi~~
 - ~~5.1. Sostegno alla consultazione scientifica e alla valutazione dei rischi, ivi compresi i compiti dei comitati scientifici indipendenti istituiti con la decisione 2004/210/CE della Commissione¹¹.~~
 - ~~5.2. Raccolta e compilazione di dati e creazione di reti di specialisti e di istituti.~~
 - ~~5.3. Incentivo allo sviluppo e all'armonizzazione di metodologie di valutazione dei rischi.~~
 - ~~5.4. Azioni di raccolta e di valutazione di informazioni sull'esposizione della popolazione e di taluni sottogruppi ai rischi chimici, biologici e fisici per la salute.~~
 - ~~5.5. Creazione di meccanismi che consentano di individuare precocemente i rischi emergenti e di intervenire al riguardo.~~
 - ~~5.6. Strategie per migliorare la notificazione dei rischi.~~
 - ~~5.7. Formazione sulla valutazione dei rischi.~~
- ~~6. Promuovere la sicurezza dei prodotti e delle sostanze di origine umana~~
 - ~~6.1. Analisi dei dati relativi agli infortuni ed elaborazione di orientamenti sulle migliori pratiche relativamente alla sicurezza dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori.~~
 - ~~6.2. Elaborazione di metodologie di raccolta dei dati sugli infortuni legati alla sicurezza dei prodotti di consumo e gestione di una base di dati in tale ambito.~~

¹¹ GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

- ~~6.3. Attività che contribuiscano a migliorare la sicurezza e la qualità di organi e sostanze di origine umana, ivi compresi il sangue, i suoi componenti e i suoi precursori.~~
- ~~6.4. Promozione della disponibilità e dell'accessibilità, nell'insieme della Comunità, di organi e sostanze di origine umana di elevata qualità e sicuri, destinati a trattamenti medici.~~
- ~~6.5. Assistenza tecnica per l'analisi delle questioni connesse con l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e della legislazione.~~

ALLEGATO 2-
SALUTE

AZIONI E MISURE DI SOSTEGNO

Obiettivo 1: proteggere i cittadini contro le minacce per la salute

1. RAFFORZARE LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLE MINACCE PER LA SALUTE

- 1.1. Rafforzando la capacità di lotta contro le malattie trasmissibili sostenendo l'ulteriore attuazione della decisione 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità;
- 1.2. elaborando strategie e meccanismi che consentano di prevenire i rischi connessi con le malattie non trasmissibili, di scambiare informazioni in proposito e di reagire;
- 1.3. scambiando informazioni sulle strategie ed elaborando strategie comuni al fine di individuare le minacce per la salute di origine fisica, chimica o biologica, tra cui quelle legate ad atti di diffusione deliberata, nonché di ottenere informazioni attendibili su tali minacce e di mettere a punto ed applicare approcci e meccanismi comunitari;
- 1.4. migliorando la cooperazione tra laboratori onde garantire elevate capacità diagnostiche sui patogeni nell'intera Comunità; rientra in tale obiettivo anche la realizzazione di una rete di laboratori comunitari di riferimento per i patogeni che richiedono una più stretta cooperazione comunitaria;
- 1.5. migliorando le politiche, i partenariati e gli strumenti di prevenzione, di vaccinazione e di immunizzazione esistenti, elaborandone nuovi, e seguendo l'evoluzione della situazione sul piano dell'immunizzazione;
- 1.6. sviluppando e rendendo operative reti di vigilanza e sistemi di notificazione di incidenti gravi nel ricorrere a misure sanitarie preventive e nell'utilizzare sostanze di origine umana;
- 1.7. fornendo un'assistenza tecnica per l'analisi delle questioni legate all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione.

2. REAGIRE ALLE MINACCE PER LA SALUTE

- 2.1. elaborando procedure di gestione dei rischi in caso di urgenza sanitaria e rafforzando la capacità di reazione coordinata a tali situazioni;
- 2.2. sviluppando e mantenendo la capacità di valutazione dei bisogni e delle deficienze a livello di capacità di intervento e di reazione, la capacità di risposta a tali bisogni e deficienze, nonché di comunicazione e di consultazione rapida e sicura relativa alle contromisure;

- ~~2.3. elaborando strategie di comunicazione dei rischi e strumenti di informazione e di orientamento del pubblico e dei professionisti della salute e migliorando la sensibilizzazione e l'interazione tra i diversi attori;~~
- ~~2.4. elaborando strategie e procedure in materia di formulazione, applicazione sperimentale, valutazione e revisione dei piani di intervento generali e dei piani di intervento specifici in campo sanitario, nonché della loro interoperabilità tra gli Stati membri e dell'esecuzione di esercizi e prove;~~
- ~~2.5. elaborando strategie e meccanismi intesi a valutare e a migliorare la disponibilità, l'adeguatezza e l'accesso a strutture (ad esempio, laboratori) e attrezzature (rivelatori, ecc.), nonché lo stato di operatività del settore sanitario, la sua capacità di intervento rapido e le infrastrutture di cui dispone a tal fine;~~
- ~~2.6. elaborando strategie e meccanismi intesi a valutare la necessità e a promuovere la creazione di risorse nel campo della salute pubblica da potersi impiegare rapidamente in casi di emergenza, e istituendo meccanismi e procedure di trasferimento di tali risorse agli Stati e alle organizzazioni internazionali che ne facciano richiesta;~~
- ~~2.7. creando e mantenendo un gruppo ristretto e permanente di esperti in sanità pubblica, formati e capaci di intervenire rapidamente in tutto il mondo, in caso di grave crisi sanitaria, nonché di laboratori mobili, attrezzature di protezione e impianti di isolamento.~~

Obiettivo 2: incoraggiare strategie intese a favorire uno stile di vita più sano

~~3. PROMUOVERE LA SALUTE AGENDO SUI DETERMINANTI~~

~~Le azioni contribuiranno alla preparazione, all'elaborazione e alla realizzazione di strategie e misure attinenti ai fattori determinanti della salute; esse riguarderanno i seguenti aspetti:~~

- ~~3.1. determinanti della salute legati a dipendenze, in particolare il tabacco, l'alcool, le droghe e altre sostanze che provocano assuefazione;~~
- ~~3.2. determinanti della salute legati allo stile di vita, in particolare l'alimentazione e l'attività fisica, la salute sessuale e la salute riproduttiva;~~
- ~~3.3. determinanti della salute di natura socio-economica, con particolare attenzione per le disuguaglianze a livello sanitario e per le conseguenze dei fattori socio-economici per la salute;~~
- ~~3.4. determinanti della salute di natura ambientale, con particolare attenzione per l'impatto dei fattori ambientali sulla salute;~~
- ~~3.5. qualità, efficienza e rapporto costo/efficacia degli interventi in campo sanitario;~~
- ~~3.6. sostegno ad attività di sensibilizzazione del pubblico, alla formazione e allo sviluppo delle capacità nel contesto delle priorità enunciate ai paragrafi precedenti;~~

~~3.7. assistenza tecnica per l'analisi delle questioni connesse con l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e della legislazione.~~

Obiettivo 3: contribuire a ridurre l'incidenza delle principali malattie

~~4. PREVENIRE MALATTIE E LESIONI~~

~~In sintonia con le attività dedicate ai determinanti della salute, il programma sosterrà:~~

- ~~4.1. lo sviluppo e la realizzazione di azioni finalizzate alle principali malattie che rivestono un'importanza particolare a motivo dell'incidenza finanziaria complessiva per la Comunità, laddove l'azione comunitaria può apportare un valore aggiunto determinante alle misure nazionali;~~
- ~~4.2. l'elaborazione e l'esecuzione di strategie e di misure di prevenzione delle malattie, in particolare tramite l'identificazione delle migliori pratiche e la messa a punto di orientamenti e di raccomandazioni attinenti, in particolare, alla prevenzione secondaria, allo screening e all'individuazione precoce;~~
- ~~4.3. lo scambio delle migliori pratiche e delle conoscenze e il coordinamento delle strategie di promozione della salute mentale e di prevenzione delle malattie mentali;~~
- ~~4.4. l'elaborazione e l'esecuzione di strategie e di misure di prevenzione delle lesioni;~~
- ~~4.5. l'appoggio allo scambio delle conoscenze, alla formazione e al rafforzamento delle capacità riguardanti le malattie contemplate e la prevenzione delle lesioni.~~

Obiettivo 4: migliorare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi sanitari

~~5. REALIZZARE SINERGIE TRA I SISTEMI SANITARI NAZIONALI~~

- ~~5.1. facilitando l'offerta e l'acquisizione di cure sanitarie transfrontaliere, in particolare tramite la raccolta e lo scambio di informazioni, onde consentire la messa in comune delle capacità e il ricorso alle cure transfrontaliere;~~
- ~~5.2. scambiando informazioni sulla mobilità dei professionisti della salute e gestendo le conseguenze di tale mobilità;~~
- ~~5.3. creando un sistema comunitario di cooperazione tra i sistemi sanitari di diversi Stati membri riguardante i centri di riferimento e altre strutture di collaborazione;~~
- ~~5.4. costituendo una rete destinata a rafforzare la capacità di elaborare e di scambiare informazioni e valutazioni in materia di tecnologie e tecniche della salute (valutazione della tecnologia sanitaria);~~
- ~~5.5. fornendo a pazienti, professionisti e responsabili dell'elaborazione delle politiche informazioni sui sistemi sanitari e sulle cure mediche; tale azione è legata all'insieme delle azioni in materia di informazione sulla salute, ivi compresi i meccanismi di messa in comune e di diffusione di informazioni, conformemente con il piano d'azione per uno spazio europeo e health (sanità on-line);~~

- ~~5.6. sviluppando strumenti intesi a valutare l'impatto delle politiche comunitarie sui sistemi sanitari;~~
- ~~5.7. concependo ed eseguendo azioni volte a promuovere la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure;~~
- ~~5.8. contribuendo all'elaborazione della politica relativa ai sistemi sanitari, in particolare nel contesto del metodo aperto di coordinamento per le cure sanitarie e le cure di lungo periodo.~~

Azioni che servono a realizzare l'insieme degli obiettivi suindicati:

6. ~~MIGLIORARE L'INFORMAZIONE E LE CONOSCENZE IN MATERIA DI SANITÀ IN VISTA DI UNA MIGLIORE SANITÀ PUBBLICA~~

- ~~6.1. proseguendo la messa a punto di un sistema di sorveglianza sanitaria sostenibile prestando particolare attenzione alle disuguaglianze in campo sanitario e fornendo dati sulla situazione sanitaria, sui determinanti della salute e sui sistemi sanitari e sulle lesioni; l'elaborazione dell'elemento statistico di tale sistema sarà realizzata, se del caso, tramite il programma statistico comunitario;~~
- ~~6.2. fornendo altre conoscenze utili riguardanti la salute;~~
- ~~6.3. definendo indicatori pertinenti supplementari;~~
- ~~6.4. mettendo a punto meccanismi appropriati di comunicazione;~~
- ~~6.5. organizzando la raccolta regolare di informazioni pertinenti, con il programma statistico, le organizzazioni internazionali e le agenzie, nonché tramite progetti;~~
- ~~6.6. contribuendo all'analisi delle questioni sanitarie nella Comunità tramite rapporti periodici comunitari, la gestione di meccanismi di diffusione, quale il portale sulla salute, il sostegno a conferenze di consenso e a campagne di informazione mirate e coordinate tra le parti interessate;~~
- ~~6.7. insistendo sulla messa a disposizione di una fonte di informazione regolare e affidabile ad uso dei cittadini, decisori, pazienti, prestatori di cure, professionisti della salute e delle altre parti interessate;~~

ALLEGATO 3:
Politica dei consumatori—Azioni e misure di sostegno

ALLEGATO 1:
Azioni e strumenti di cui all'articolo 2

Obiettivo I - ~~Approfondire la conoscenza delle problematiche attinenti al consumo e ai mercati;~~ **Assicurare un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando i dati e le conoscenze disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori.**

Azione 1: ~~Monitoraggio e valutazione degli sviluppi del mercato che hanno una ripercussione sugli interessi economici o altri interessi dei consumatori, compresi, tra gli altri, sondaggi sui prezzi, inventario e analisi dei reclami dei consumatori, analisi della commercializzazione transfrontaliera e degli acquisti effettuati dai consumatori presso le stesse imprese, e indagini sulle trasformazioni nella struttura dei mercati.~~

Azione 2: ~~Raccolta e scambio di dati e informazioni che forniscano una base di conoscenze per elaborare la politica dei consumatori ed integrare gli interessi dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, grazie anche ad indagini sui comportamenti dei consumatori e delle imprese, lavori di ricerca sul consumo e, più in generale, sul mercato nell'ambito dei servizi finanziari, nonché raccolta e analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato, qualora necessario, sulla base del programma statistico comunitario.~~

Azione 1: Raccolta, scambio e analisi di dati ed informazioni che forniscano elementi concreti per sviluppare la politica dei consumatori e per integrare gli interessi dei consumatori in altre politiche comunitarie, compresi:

1.1. il monitoraggio e la valutazione degli sviluppi del mercato che hanno ripercussioni sugli interessi economici o su altri interessi dei consumatori, inclusi studi, indagini sui prezzi, indagini sui cambiamenti nella struttura dei mercati, sondaggi presso consumatori e imprenditori, la raccolta e l'analisi dei reclami presentati dai consumatori, la raccolta e l'analisi dei dati riguardanti sia i rapporti commerciali transfrontalieri tra imprese e consumatori sia i mercati transfrontalieri;

1.2. lo sviluppo e la gestione di basi di dati;

1.3. la raccolta e l'analisi di dati statistici e di altri dati pertinenti, il cui elemento statistico sarà sviluppato utilizzando nel modo opportuno il programma statistico comunitario.

Azione 2: Raccolta, scambio e analisi di dati e di informazioni e messa a punto di strumenti di valutazione che forniscano una base di conoscenze scientifiche in materia di sicurezza dei beni e servizi di consumo, compresa l'esposizione dei consumatori alle sostanze chimiche liberate dai prodotti, i rischi e le lesioni connesse con specifici beni e servizi di consumo e l'analisi tecnica delle notifiche di allarme.

Obiettivo II—Regolamentare meglio la tutela dei consumatori

Azione 3: Sostegno alla fornitura di pareri scientifici ed alla valutazione dei rischi, comprese le mansioni dei comitati scientifici indipendenti istituiti dalla decisione 2004/210/CE della Commissione che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente¹².

Azione 4: Elaborazione di iniziative legislative e di altre iniziative normative, nonché promozione di iniziative di autoregolamentazione, tra cui:

- 4.1. ~~l'analisi comparativa dei mercati e dei sistemi normativi~~ **la consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, sulla regolamentazione e sul suo impatto;**
- 4.2. la consulenza giuridica e tecnica, **compresi studi,** per lo sviluppo delle politiche relative alla sicurezza **dei prodotti e dei servizi ed agli interessi economici dei consumatori;**
- 4.3. la consulenza **giuridica e tecnica, compresi studi,** in relazione alla valutazione della necessità di norme di sicurezza dei prodotti e dell'elaborazione di mandati di normalizzazione del CEN per prodotti e servizi;
- 4.4. ~~la consulenza giuridica e tecnica per lo sviluppo delle politiche relative agli interessi economici dei consumatori;~~
- 4.54. seminari, **conferenze e riunioni** con le **di** parti interessate ed esperti.

Azione 5: Contributi finanziari al funzionamento delle organizzazioni europee di consumatori.

Azione 6: Contributo finanziario alla copertura dei costi di funzionamento delle organizzazioni europee dei consumatori che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'ambito dello sviluppo di norme sui prodotti e sui servizi a livello comunitario.

Azione 7: Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni regionali, nazionali ed europee dei consumatori, in particolare attraverso la formazione dei membri del personale, soprattutto per le organizzazioni dei consumatori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004.

~~Obiettivo 3 - Migliorare l'applicazione della legislazione, il controllo e la protezione giuridica~~

Obiettivo II - Assicurare un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori, in particolare attraverso misure nel campo della cooperazione diretta a garantire l'esecuzione delle norme, dell'informazione, dell'educazione e dei mezzi di ricorso.

~~**Azione 5:** Coordinamento delle azioni di sorveglianza e di applicazione della legislazione relativa alla protezione dei consumatori, tra cui:~~

¹² GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

- 5.1. sviluppo e gestione di strumenti della tecnologia dell'informazione (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione);
- 5.2. organizzazione di formazioni, seminari, conferenze sull'applicazione della legislazione;
- 5.3. programmazione ed elaborazione di azioni congiunte in materia di applicazione della legislazione;
- 5.4. azioni pilota congiunte in materia di applicazione della legislazione;
- 5.5. analisi dei problemi posti dall'applicazione della legislazione e delle possibili soluzioni.

Azione 68: ~~Contributi finanziari per a~~Attività specifiche comuni di sorveglianza e di applicazione, al fine di dirette a migliorare la cooperazione nel campo dell'amministrazione e dell'applicazione l'effettiva applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori, ivi compresa in particolare la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti¹³ e il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori¹⁴, nonché per altre azioni che rientrano nel contesto della cooperazione amministrativa. tra cui:

8.1. azioni per migliorare sia il coordinamento della sorveglianza e delle attività volte a garantire l'esecuzione delle norme, sia la cooperazione tra autorità competenti, compresi lo sviluppo e la gestione di strumenti TI (ad esempio, basi di dati, sistemi di informazione e di comunicazione), l'organizzazione di seminari, conferenze, gruppi di lavoro e riunioni di parti interessate e di esperti in materia di esecuzione della normativa, l'organizzazione di scambi di funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme, nonché l'organizzazione di corsi di formazione, anche per i membri dell'ordinamento giudiziario;

~~Azione 7:~~8.2.Mmonitoraggio e valutazione della sicurezza dei prodotti non alimentari e dei servizi, compresi, in particolare: il rafforzamento e l'estensione della sfera d'applicazione e del funzionamento del sistema di allarme RAPEX tenendo conto degli sviluppi in materia di scambio delle informazioni sulla sorveglianza del mercato, e l'ulteriore sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori secondo quanto previsto dalla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;

- 7.1. rafforzamento ed estensione della sfera d'applicazione e dell'operatività del sistema di allarme RAPEX, tenuto conto degli sviluppi intervenuti nello scambio di informazioni sulla sorveglianza del mercato;
- 7.2. analisi tecnica delle notifiche di allarme;

¹³ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

¹⁴ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

~~7.3. raccolta e valutazione di dati sui rischi derivanti da prodotti e servizi specifici destinati ai consumatori;~~

~~7.4. ulteriore sviluppo della rete per la sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori come contemplato dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;~~

8.3. azioni congiunte di sorveglianza e di garanzia dell'esecuzione delle norme nonché altre azioni nel contesto della cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione;

8.4. azioni di cooperazione amministrativa e per la garanzia dell'esecuzione delle norme con paesi terzi che non partecipano al programma.

Azione 8: ~~Monitoraggio del funzionamento dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie e valutazione del loro impatto sui consumatori.~~

Azione 9: **Consulenza giuridica e tecnica, compresi studi, per il controllo e la valutazione tanto del recepimento e dell'applicazione da parte degli Stati membri della legislazione in materia di tutela dei consumatori quanto dell'attività svolta dagli Stati membri per garantire l'esecuzione di tale normativa**, in particolare della direttiva sulle pratiche commerciali sleali **2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori**, nonché delle politiche nazionali di tutela dei consumatori. **Ciò comprende lo sviluppo e la gestione di basi di dati facilmente e pubblicamente accessibili riguardanti il recepimento e l'applicazione della normativa comunitaria sulla tutela dei consumatori.**

Azione 10: Azioni riguardanti l'informazione, la consulenza e i mezzi di ricorso, tra cui:

10.1. il monitoraggio del funzionamento e la valutazione dell'impatto dei sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie;

10.2. il contributo finanziario ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza scopo di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazioni ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso a mezzi appropriati di risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori);

10.3. azioni dirette a migliorare la comunicazione con i cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni attinenti alla tutela dei consumatori, soprattutto negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea a partire dal 1° maggio 2004, comprese pubblicazioni su questioni rilevanti per la politica dei consumatori, la fornitura di informazioni on line e azioni di informazione sulle misure di tutela dei consumatori e sui diritti dei consumatori.

¹⁵ GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

~~Azione 10: — Messa a disposizione delle associazioni dei consumatori di competenze tecniche e giuridiche specifiche al fine di aiutarle a sostenere azioni di applicazione della legislazione e di sorveglianza.~~

~~Obiettivo 4 — Migliorare l'informazione e l'educazione dei consumatori e responsabilizzarli.~~

~~Azione 11: — Messa a punto e aggiornamento delle basi di dati pubbliche, facilmente accessibili, riguardanti l'applicazione della legislazione comunitaria relativa alla tutela dei consumatori e della giurisprudenza in materia.~~

~~Azione 12: — Azioni di informazione sulle misure di protezione dei consumatori, in particolare nei nuovi Stati membri, in cooperazione con le loro associazioni dei consumatori.~~

~~Azione 13~~**11: Azioni in materia di Educazione dei consumatori, comprese:**

11.1. azioni **specifiche** mirate ai giovani consumatori, **ai consumatori più anziani e a gruppi specifici di consumatori chiaramente meno capaci di difendere i propri interessi**, e sviluppo di strumenti interattivi ~~on-line~~ di educazione dei consumatori;

11.2. contributi finanziari per lo sviluppo di corsi integrati europei di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori, compreso un sistema di borse di studio di una durata massima di sei mesi in un altro paese.

~~Azione 14: — Rappresentanza degli interessi dei consumatori europei presso le istanze internazionali, compresi gli organismi internazionali di normalizzazione e gli organismi internazionali del commercio.~~

~~Azione 15: — Formazione dei membri del personale delle associazioni dei consumatori regionali, nazionali e comunitarie, e altre misure intese a consolidare le loro competenze.~~

~~Azione 16: — Contributi finanziari ad azioni congiunte condotte con enti pubblici o senza finalità di lucro facenti parte di reti comunitarie che forniscono informazione ed assistenza ai consumatori per aiutarli ad esercitare i loro diritti e ad ottenere accesso ai mezzi appropriati per la risoluzione delle controversie (la rete dei centri europei dei consumatori).~~

~~Azione 17: — Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie che rappresentano gli interessi dei consumatori nell'elaborazione delle norme relative ai prodotti e servizi su scala comunitaria.~~

~~Azione 18: — Contributi finanziari alla copertura dei costi di funzionamento delle associazioni dei consumatori comunitarie.~~

~~Azione 19: — Fornitura di consulenza tecnica e giuridica specifica alle associazioni dei consumatori onde sostenere la loro partecipazione e il loro apporto ai processi di consultazione sulle iniziative legislative e non legislative della Comunità in settori~~

~~rilevanti, quali le politiche del mercato interno, i servizi di interesse generale e il programma quadro decennale sulla produzione e il consumo sostenibili.~~

~~Azione comune a tutti gli obiettivi~~

~~Azione 20: Contributi finanziari a progetti specifici a livello comunitario o nazionale in vista della realizzazione di altri obiettivi della politica dei consumatori.~~

ALLEGATO 2:
Beneficiari - Criteri per l'applicazione dell'articolo 4

- 1. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), possono essere assegnati ad un organismo pubblico o ad un organismo senza scopo di lucro designato mediante una procedura trasparente dallo Stato membro o dall'autorità competente interessati e accettato dalla Commissione.**
- 2. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), possono essere assegnati alle istituzioni d'istruzione superiore degli Stati membri o dei paesi terzi che partecipano conformemente all'articolo 10 della presente decisione, secondo quanto stabilito nella decisione n. 2317/2003/CE che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus)¹⁶.**
- 3. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), possono essere assegnati agli studenti ed agli insegnanti che partecipano ai corsi di specializzazione post-laurea su materie riguardanti la politica dei consumatori che ricevono un cofinanziamento a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione.**
- 4. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), possono essere assegnati ai funzionari addetti a controllare l'esecuzione delle norme per la tutela dei consumatori conformemente al regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e conformemente alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.**
- 5. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:**
 - a) non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali la promozione e la tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori nella Comunità;**
 - b) siano state delegate a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario da organizzazioni nazionali di almeno la metà degli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello regionale o nazionale;**
 - c) e abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.**

¹⁶ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1.

6. I contributi finanziari per le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), possono essere assegnati alle organizzazioni europee dei consumatori le quali:

- a) non siano organismi governativi, siano senza scopo di lucro, siano indipendenti da interessi industriali, commerciali e da altri interessi confliggenti, ed abbiano come loro obiettivi ed attività principali quelli di rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normalizzazione a livello comunitario;**
- b) siano state delegate in almeno due terzi degli Stati membri a rappresentare gli interessi dei consumatori a livello comunitario:**
- da organismi che rappresentano, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, le organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, o**
 - in assenza di tali organismi, da organizzazioni nazionali dei consumatori negli Stati membri, le quali a loro volta rappresentino i consumatori, conformemente alle norme o alla prassi nazionali, e siano attive a livello nazionale;**
- c) abbiano fornito alla Commissione informazioni soddisfacenti per quanto riguarda i loro membri, le loro regole interne e le loro fonti di finanziamento.**

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL:

Consumer policy programme 2007-2013

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy area: Consumer Protection (SANCO, Title 17)

Activities: Consumer protection

3. BUDGET LINES

3.1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings:

Current budget lines:

ABB 170202 Community action in the field of Health and Consumer protection
— Consumer protection

ABB 17010406 Community action in the field of Health and Consumer protection Expenditure on administrative management

ABB 17 01 04 30 : Public health –Operating subsidy to the Executive Agency for the Public Health Programme. This line should to be renamed.

A new budget structure will be defined after approval of the Inter-institutional Agreement on Financial Perspective 2007-2013.

3.2. Duration of the action and of the financial impact:

Total allocation for action: 156.8 € million for commitment in current prices.

Period of application: 1 January 2007 – 31 December 2013

3.3. Budgetary characteristics:

<u>Budget lines</u>	<u>Type of expenditure</u>		<u>New</u>	<u>EFTA contribution</u>	<u>Contributions from associated countries</u>	<u>Heading in financial perspectives</u>
<u>17 01 04 30</u>	<u>Non-comp</u>	<u>Non-diff¹⁷</u>	<u>YES</u>	<u>YES</u>	<u>YES</u>	<u>No 3b</u>
<u>17 02 02</u>	<u>Non-comp</u>	<u>diff¹⁸</u>	<u>NO</u>	<u>YES</u>	<u>YES</u>	<u>No 3b</u>
<u>17 01 04 06</u>	<u>Non-comp</u>	<u>Non-diff¹⁹</u>	<u>NO</u>	<u>YES</u>	<u>YES</u>	<u>No 3b</u>

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

4.1.1. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 1 decimal places)

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 and later	Total
Operational expenditure										
Commitment Appropriations (CA)	8.1	a	16,2	19	19,8	19,2	19,9	20,9	21,6	136,6
Payment Appropriations (PA)		b	4,9	10,6	16,5	19,	19,6	19,9	46,1	136,6

Administrative expenditure within reference amount

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 and later	Total
Technical & administrative assistance (NDA), including	8.2.4	c	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,1	3,1	20,2

17 Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.

18 Differentiated appropriations hereafter referred to as DA.

19 Non-differentiated appropriations hereafter referred to as NDA.

contribution to EA20, see table 8.2.4										
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 and later	Total
Commitment Appropriations		a+c	18,8	21,8	22,6	22,1	22,8	24	24,7	156,8
Payment Appropriations		b+c	7,4	13,3	19,3	21,9	22,4	23,0	49,2	156,8

Administrative expenditure not included in reference amount											
Expenditure type	Section no.		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 and later	Total	
Human resources and associated expenditure (NDA)	8.2.5	d	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	6,02	
Administrative costs, other than human resources and associated costs, not included in reference amount (NDA)	8.2.6	e	1,23	1,24	1,24	1,25	1,25	1,26	1,27	8,74	

Total indicative financial cost of intervention

Expenditure type		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 and later	Total
TOTAL CA including cost of Human Resources	a+c+d+e	20,9	23,9	24,7	24,2	24,9	26,1	26,8	171,5
TOTAL PA including cost of Human Resources	b+c+d+e	9,6	15,5	21,4	24,0	24,6	25,2	51,3	171,5

Co-financing details

Not applicable

4.1.2. Compatibility with Financial Programming

X Proposal is compatible with Financial perspective 2007-2013

4.1.3. Financial impact on Revenue

X Proposal has no financial implications on revenue

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see detail under point 8.2.1.

Annual requirements	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total number of human resources	8	8	8	8	8	8	8

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES:

5.1. Consumer policy priority areas:

- To ensure a high level of consumer protection, notably through improved evidence, better consultation and better representation of consumers' interests.
- To ensure the effective application of consumer protection rules notably through enforcement cooperation, information, education and redress.

Actions will contribute to ensure an equally high level of protection for all EU consumers, wherever they live, travel to or buy from in the EU, from risks and threats to their interests. Action covers the safety of goods and services; the fairness of commercial practices and contractual rights for consumers; affordable access to essential services. This also implies a clear role for the representatives of consumers, properly resourced and with sufficient expertise. This should result in reducing the lack of confidence of consumers in the internal market and enabling them to make free and informed choices from an appropriate range of products. This, in turn, will boost competition and make a significant contribution to the competitiveness of EU businesses.

Actions will also contribute to increase the capacity of consumers to promote their own interests, as individuals or through consumer organisations, i.e., helping consumers help themselves. This means equipping consumers with the tools they need to take better and more rational decisions in the internal market. This includes the provision of information to consumers about their rights, protection from rogue traders and access to effective means of redress but also products and the opportunities of the internal market.

5.2. Value added of Community involvement and coherence of the proposal with other financial instruments and possible synergy

The EU, national and regional authorities, citizens, businesses and civil society have a role to play in improving the welfare of European consumers. There are however several shared consumer policy challenges that only action at EU level can tackle. Greater mobility and more communication have benefited consumers but they have also increased the risk of scams and other problems e.g. from bogus lotteries. The complexity of modern life has brought more choice for citizens. But it has also made it harder for them to make the best choices.

The proposed strategy and programme aim to implement article 153 of the Treaty as regards Community action on consumer protection, by complementing national action with value-added measures which cannot be taken at national level.

The modified Consumer programme builds on the existing consumer programmes and maintains its core elements.

5.3. Objectives and expected results of the proposal in the context of the ABM framework

The overall goal of the EU Consumer Policy is to improve the quality of life for EU citizens, in terms of their consumer interests. This will contribute to making

Europe's citizens safer and more confident, providing the means for economic and social inclusion, and thus giving substance to EU citizenship.

Protection and promotion of consumer interests depends on many factors. Citizens themselves, through their own choices, can protect their interests as consumers. But much depends on external factors that public policy needs to address.

5.3.1. Core joint objectives

EU Consumer policies have two main objectives:

- (1) To ensure a high level of consumer protection, notably through improved evidence, better consultation and better representation of consumers' interests.
- (2) To ensure effective application of consumer protection rules notably through enforcement cooperation, information, education and redress.

5.3.2. Areas of synergy

There are a number of areas of synergy between EU Consumer policies and other EU policies.

- **Improve communication with EU citizens.** The aim is to improve the delivery of information citizens need to manage their consumer interests and to listen better to their concerns and feed this into policy-making.
- **Increase civil society and stakeholders' participation in EU policy-making.** The aim is to improve consultation to ensure their close participation in policy-making.
- **Integrating consumer concerns into other EU policies.** Most EU policies that regulate or intervene in markets or which affect citizens' rights (data protection, copyright, access to justice) have a profound effect on consumer outcomes. The main current areas are competition policy, information society and essential services (or services of general interest), where core universal services need be established and maintained. Issues related to standardisation and developing of information society are also of key importance to consumers.
- **Enhance scientific advice and risk assessment.** Tackling problems that might impact on health and safety requires good independent scientific advice and thorough risk assessment.
- **Promote the safety of products.** Activities would include best practice exchange, awareness raising, implementation guidelines, training and networking, joint surveillance and enforcement projects and systematic development of product safety standards

5.3.3. Consumer policy priority areas:

Actions will contribute to ensure an **equally high level of protection** for all EU consumers, wherever they live, travel to or buy from in the EU, from risks and threats to their interests. Action covers the safety of goods and services; the fairness of commercial practices and contractual rights for consumers; affordable access to essential services, protection from rogue traders and access to effective means of redress. This should result in reducing the lack of **confidence of consumers in the internal market** and enabling them to make **free and informed choices** from an appropriate range of products. This, in turn, will boost competition and make a significant contribution to the **competitiveness** of EU businesses.

Actions will also contribute to increase the capacity of consumers to promote their own interests, as individuals or through consumer organisations, i.e., helping consumers help themselves. This means **equipping consumers with the tools they need** to take better and more rational decisions in the internal market. This includes the provision of information to consumers about their rights, means of redress but also products and the opportunities of the internal market. This also implies a clear role for the **representatives of consumers**, properly resourced and with sufficient expertise.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)²¹ chosen for the implementation of the action.

Centralised Management

Directly by the Commission

Indirectly by delegation to:

Executive Agency

Bodies set up by the Communities as referred to in art. 185 of the Financial Regulation

National public-sector bodies/bodies with public-service mission

Shared or decentralised management

With Member states

With Third countries

²¹ If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

- *Joint management with international organisations (relevant organisations in the areas of health and consumers)*

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The Commission monitors the most pertinent indicators throughout the implementation of the new programme. The indicators hereunder listed are related to the objectives described under part 5.3.

<u>Objectives</u>	<u>Indicators</u>
<u>To ensure a high level of consumer protection, notably through improved evidence, better consultation and better representation of consumers' interests.</u>	<ul style="list-style-type: none"> – <u>Volume of evidence gathered (studies, surveys)</u> – <u>Number of product safety standardisation mandates</u> – <u>Participation of Member States in Rapex measured by the number of notifications.</u> – <u>Number and quality of activities of European consumer organizations designed to influence EU policies, as assessed from their annual activity reports.</u>
<u>To ensure the effective application of consumer protection rules notably through enforcement cooperation, information, education and redress.</u>	<ul style="list-style-type: none"> <u>Improvement of the effectiveness of consumer product safety legislation and enforcement as measured (through surveys) by long term trends in the</u> – <u>number of accidents and injuries related to products</u> – <u>Number of cross-border enforcement actions taken on behalf of EU consumers across jurisdictions.</u> – <u>Surveys on effectiveness of information actions</u> – <u>Level of interest in consumer education actions</u>

The implementation of the Community programme entrusted to the executive agency is subject to the control of the Commission and this control is exerted according to the methods, the conditions, the criteria and the parameters which it lays down in the act of delegation defined by Council Regulation (EC) No 58/2003 laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes²², Article 6(3).

6.2. Evaluation

6.2.1 Ex-ante evaluation

The programme is designed taking into account in particular the experience gained through the implementation of the Consumer Policy Strategy 2002-2006 and the Consumer Policy Programme 2004-2007.

²² OJ L 11, 16.1.2003, p. 1.

The Consumer Policy Strategy which was initiated in 2002 brought several major improvements to the functioning of European Consumer policy, in particular with:

- putting into place a mid-term programme (5 years were foreseen from 2002 to 2006);
- being flexible: a rolling plan of actions, revised every 18 months is annexed to the programme;
- putting emphasis on a need for a knowledge-based consumer policy;
- developing capacity building actions in favour of consumer associations;
- developing education actions, in particular towards young consumers;

In addition, the new programme tackles issues mentioned in previous evaluations (see 6.2.2.):

- combine the consumer policy programme or strategy and its related financial framework;
- better match the implementation of the consumer programme or strategy with available human resources with the use of the existing health executive agency;
- improve enforcement: this is one of the major consumer policy objectives of the new programme.

- Added value

There will be no major changes in the objectives compared to the Consumer Policy Strategy 2002-2006. A clear emphasis will be put on two major areas/objectives, namely:

- To ensure a high level of consumer protection, notably through improved evidence, better consultation and better representation of consumers' interests.
- To ensure the effective application of consumer protection rules notably through enforcement cooperation, information, education and redress

Better added value will also be reached with the leverage effect made possible by the use of the existing executive agency.

- Cost-effectiveness

Therefore, cost-effectiveness of programme benefits from the leverage effect provided by the use of the executive agency. Priority areas remain broadly comparable to the ones of the Consumer Policy Strategy. Now that several

pilot actions tested under the Consumer Policy Strategy have proven their interest, it is time to consolidate this effort (eg. education, training).

6.2.2. Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons learned from similar experiences in the past)

Consumer protection policy can build on the lessons taken from former programmes, in particular the Consumer policy action plan 1999-2001²³ and the Consumer policy Strategy 2002-2006²⁴. Some measures which were recommended in the ex-post evaluation of the Consumer Policy action plan had already been integrated in the Consumer Policy Strategy. Some specific evaluations have been carried out and were taken into account.²⁵

An ex-post evaluation²⁶ of the Consumer policy action plan drew the following recommendations (abstract):

“Definition of the action plan

1. Develop **more flexible action plans**, capable of reacting to new situations but stable enough to ensure the continuity of the Commission policy strategy.
2. **Combine the consumer policy action plan or strategy and its related financial framework into one document**, with the objective that they should be of equal duration and that there is good coherence of the planned actions.

Generation of broader impact

3. Make a **very clear distinction between a policy document like the action plan** - being a sort of declaration of intent - **and a management plan** - providing information on the progress of outputs and impacts.
4. **Better match the implementation of the Commission consumer policy** (that has ambitious objectives) **with DG SANCO (limited) human and financial resources**. For the Commission, this means:
 - Define priorities.
 - *Be clear to consumer organisations* on what is the role and what are the priorities of the Commission on consumer policy, in

²³ http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/serv_gen/links/action_plan/ap01_en.pdf.

²⁴ http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_137/c_13720020608en00020023.pdf.

²⁵ *Evaluation of 1995-199 subventions to consumer organisations operating at European level*, final report, The evaluation partnership, 16 November 2001; *Ex-ante budgetary evaluation of a possible merger of EEJ-Net and the ECC network and assessment of the pilot phase of the EEJ-Net*, final report, EPEC, July 2004; *Evaluation of the financial support for specific projects Article 2c) of Decision No 283/1999/EC*, Yellow Window, final report, 13 October 2004; *Intermediate evaluation of European consumer centres' network (Euroguichets)*, CIVIC, final report, 10 November 2004.

²⁶ *Ex-post evaluation of the Consumer Policy action plan 1999-2001*, final report, Bureau Van Dijk Management Consultants – 16 December 2004.

particular regarding the funding of and assistance to consumer organisations.

- *Strengthen co-operation with Member States* in particular within co-operation on administrative enforcement.
 - *Build on existing infrastructures and networks* created either by other DGs or by Member States.
 - *Make the other DGs more aware of consumer interests* and encourage direct contacts between them and the consumer organisations.
 - *Increase the budget of DG SANCO.*
5. **Optimise the complementarities and synergies between the different networks or entities** contributing to the implementation of the Commission consumer policy.
6. **Reinforce the partnership with field organisations** through:
- *Reinforced participation of the consumer organisations in the policy-making process.*
 - *More transparent communication to consumer organisations.*
 - The increased role of the Euroguichets, the EEJ-Net, the International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), consumer associations, etc.
7. **Reinforce communication** with Member States and consumer organisations and between Member States and consumer organisations through exchanges on:
- *priorities and consumer needs* at European and national/regional level.
 - *Commission actions and the progress* made by the Member States and consumer organisations on the implementation, use and enforcement of the Commission actions and possibly on related best practices.
8. **Improve enforcement** through:
- Continuing the work initiated during the action plan on co-operation in enforcement.
 - Sustaining the development of consumer organisations in the countries lacking effective enforcement, such as in the new Member States.
9. **Wherever possible, repeat the well-structured approach used during the revision of the General Product Safety Directive**, which

was based on the preliminary study of the needs for improvement, good co-operation with the Member States and the consultation of stakeholders.

10. **Continue to base the development of actions on informed judgement** through the use of the knowledge-base and the making of impact assessments and evaluations (*ex-ante* and *ex-post*).

Impact assessment framework

11. **Regularly assess the impact assessment framework**, for instance every two years, in order that it reflects changing consumer policy objectives, the emergence of new key issues (to be measured to know whether the Commission consumer policy is successful in supporting its objectives) or improvements in data availability.

In its concluding remarks, the Report on the implementation and evaluation of Community activities 2002-2003 in favour of consumers under the general framework as established by Decision No 283/1999/EC underlined the following elements:

"With respect to the previous years, expenditure commitments in 2002 and 2003 were generally more policy-driven than was the case in 1999-2001. This is in large part the result of the Consumer Policy Strategy 2002-2006, which defined clear objectives and a more coherent approach to consumer policy. In particular, actions to build up a knowledge-base for consumer policy have increased in importance with respect to previous years. As they become available, the results feed into policy development and financial programming. This trend was further strengthened with the entry into force of Decision No 20/2004/EC that substitutes Decision No 283/1999/EC. The new framework provides support only for actions that support EU consumer policy.

Efforts to rationalize and improve the efficiency of the European Consumer Centers and Extra-Judicial networks have led to a decision to merge the two into a single structure. The results of evaluations are also prompting efforts to better focus the activities of the network on assistance with cross-border consumer problems. A planned review of the function of the networks within the larger framework of consumer redress instruments, including small claims and injunctions/class actions by consumer organizations, will help to better define consumer needs to which the networks aim to respond.

With respect to European level consumer associations, the experience with AEC has proved that, in spite of the financial support provided from the Community budget, the feasibility of an effective second general consumer organization at EU level is low and that the national consumer associations that are not part of BEUC do not have the means to manage an effective EU-level organization.

Evaluations and critical assessments have provided the basis for a substantial reorientation of information and education actions. The pilots of the new actions will be subject of interim evaluations to measure if they deliver improved impact.

With respect to specific projects, this instrument appears to be more effective as a means of supporting national consumer organizations and other NGO's than as a policy tool, and its concrete impact on the level of consumer protection in the EU is found to be scarce. In that light, new instruments to support the work of consumer associations, in particular the capacity building actions as introduced by Decision No 20/2004/EC, deserve to be given a higher priority."

6.2.3. Terms and frequency of future evaluation

Details and frequency of planned evaluation:

The Commission will draw up two successive evaluation reports, which will be communicated to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.

Mid-term report: the first evaluation will be undertaken after the mid-point of the programme. The object of this report is to provide an initial assessment of the impact and effectiveness of the programme on the basis of the results obtained. Any changes or adjustments that are deemed necessary will be proposed by the Commission for the second half of the programme.

Final Report: An external evaluation report covering the entire period of operation of the Programme will be carried out, to assess the implementation of the Programme.

Furthermore, the Commission plans to audit beneficiaries in order to check that Community funds are being used properly. The results of audits will form the subject of a written report.

Evaluation of the results obtained:

Information providing a measure of the performance, results and impact of the Programme will be taken from the following sources:

- statistical data compiled on the basis of the information from application dossiers and the monitoring of beneficiaries' contracts;
- audit reports on a sample of programme beneficiaries ;
- use of the results of the executive agency's evaluations and audits.

7. **Anti-fraud measures**

All the contracts, conventions and legal undertakings concluded between the Commission and the beneficiaries under the programme foresee the possibility of an audit at the premises of the beneficiary by the Commission's services or by the Court of Auditors, as well as the possibility of requiring the beneficiaries to provide all relevant

documents and data concerning expenses relating to such contracts, conventions or legal undertakings up to 5 years after the contractual period. Beneficiaries are subject to the requirement to provide reports and financial accounts, which are analysed as to the eligibility of the costs and the content, in line with the rules on Community financing and taking account of contractual obligations, economic principles and good financial management.

8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 1 decimal places)

(Headings of Objectives, actions and outputs should be provided)	Type of output	Av. cost	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013 and later		TOTAL	
			No. outputs	Total cost	No. outputs	Total cost	No. outputs	Total costs	No. out-puts	Total cost	No. out-puts	Total cost	No. out-puts	Total cost	No. out-puts	Total cost	No. outputs	Total cost
OPERATIONAL OBJECTIVE: Consumer protection																		
Action 1: to ensure a high level of consumer protection		1,000	6	7	7	7,7	8	8,4	7	7,5	7	7,7	8	9,4	8	9,3	51	57
Action 2: effective application of consumer protection		1,000	9	9,2	10	11,3	10	11,4	10	11,7	11	12,2	10	11,5	10	12,3	70	79,6
Sub-total Objective n			15	16,2	17	19	18	19,8	17	19,2	18	19,9	18	20,9	18	21,6	121	136,6
TOTAL COST				16,2		19		19,8		19,2		19,9		20,9		21,6		136,6

8.2. Administrative Expenditure

8.2.1. Number and type of human resources

Types of post	-	Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional resources (number of posts/FTEs)						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Officials or temporary staff ²⁷ (17 01 01)	A*/AD	5	5	5	5	5	5	5
	B*, C*/AST	3	3	3	3	3	3	3
Staff financed ²⁸ by art. 17 01 02								
Other staff ²⁹ financed by art. 17 01 04								
TOTAL		8	8	8	8	8	8	8

The calculation includes the existing resources devoted to the current programme.

It does not include the executive agency's staff.

8.2.2. Description of tasks deriving from the action

The programme reinforces and re-focuses the themes of the current programme (high common level of consumer protection; effective enforcement and the proper involvement of consumer organisations). A higher priority is given to information, education, enforcement cooperation and improving the evidence for consumer policy.

The current executive agency will also be extended to deal with Consumer issues. This will enable the Commission to carry out projects which had so far only be done at the pilot project level (e.g. education tools) and to be the necessary scale and visibility to actions meant to strengthen the evidence for consumer policy making (e.g. price surveys, quality of products) or to develop capacity building actions (training of consumers' organisations staff, of enforcers from the Member States).

8.2.3. Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating from each of the sources)

²⁷ Cost of which is NOT covered by the reference amount.
²⁸ Cost of which is NOT covered by the reference amount.
²⁹ Cost of which is included within the reference amount.

- Posts currently allocated to the management of the programme to be replaced or extended
- Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n
- Posts to be requested in the next APS/PDB procedure
- Posts to be redeployed using existing resources within the managing service (internal redeployment)
- Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of the year in question

8.2.4. Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 – Expenditure on administrative management)

EUR million (to 2 decimal places)

Budget line (number and heading)	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u> <u>and</u> <u>later</u>	<u>TOTAL</u>
1. Technical and administrative assistance (including related staff costs)								
Executive agency	1,7	1,8	1,8	1,9	1,9	2	2	13,1
Other technical and administrative assistance								
– intra muros	0,9	1	1	1	1	1,1	1,1	7,1
– extra muros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Total Technical and administrative assistance	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,1	3,1	20,2

These costs include the programme's contribution to the operating costs of the Health and Consumer Executive agency, and notably the personnel costs to the agency for this programme.

8.2.5. Financial cost of human resources and associated costs not included in the reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013 and later</u>
Officials and temporary staff (XX 01 01)	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864

Staff financed by Art XX 01 02 (auxiliary, END, contract staff, etc.)	-	-	-	-	-	-	-
(specify budget line)							
Total cost of Human Resources and associated costs (NOT in reference amount)	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864	0,864

Calculation – Officials and Temporary agents

Calculation includes overheads expenses and is based on the average cost in the Commission

Calculation– *Staff financed under art. XX 01 02*

Calculation includes overheads expenses and is based on the average cost in the Commission

8.2.6. Other administrative expenditure not included in reference amount

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
17 01 02 11 01 – Missions	0,225	0,226	0,227	0,228	0,230	0,231	0,232	1,599
17 01 02 11 02 – Meetings & Conferences; Committees	0,6	0,603	0,606	0,609	0,612	0,615	0,618	4,264
17 01 02 11 04 – Studies & consultations	0,180	0,181	0,182	0,183	0,184	0,185	0,185	1,279
17 01 02 11 05 - Information systems	0,225	0,220	0,220	0,215	0,215	0,215	0,200	1,510
2. Total Other Management Expenditure (XX 01 02 11)	1,230	1,236	1,242	1,249	1,255	1,261	1,267	8,740
3. Other expenditure of an administrative nature (specify including reference to budget line)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Administrative expenditure, other than human resources and associated costs (NOT included in reference amount)	1,230	1,236	1,242	1,249	1,255	1,261	1,267	8,740

Calculation - *Other administrative expenditure not included in reference amount*

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing Directorate-General in the framework of the annual allocation procedure.